STUDIO LEGALE
Avvocato
CRISTINA SURICO
Via Matera n. 58 – c.a.p. 74014 Laterza-
cell.327/0121921 -3425980460 Fax 1782733254
e/mail: suricoxcristina@yahoo.it - pec: surico.cristina@oravta.legalmail.it

TRIBUNALE DI MATERA
Depositato in Cancelleria
oggi 12 GIU 2019
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE CIVILE DI MATERA

DOMANDA DI LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO PER LA COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DEGLI ARTT. 7 E 14 TER, I COMMA, L. 3/2012.

Al Sig. Giudice Delegato alle procedure di composizione delle crisi di Sovraindebitamento del Tribunale di Matera di cui alla legge 27/01/2012 n. 3 .

Nell'interesse di
Salerno Antonio, nato a Policoro, il 13/01/1977 (C.F. SLRNTN77A13G786U) e **Zito Emanuela**, nata a Stigliano il 26/11/1981 (C.F. ZTIMNL81S66I954S), residenti a Scanzano Jonico (MT) in Via E. De Martino n. 48 in persona, rappresentati, difesi e domiciliati giusta mandato rilasciato su foglio separato ma congiunto materialmente al presente atto ex art. 83 c.p.c.,dall'Avv. Cristina SURICO (C.F.: SRCCST81C44C136V) con studio in Laterza alla via Matera n.58 , c.a.p. 74014.
(PEC: surico.cristina@oravta.legalmail.it; FAX:1782733254)
-sovraindebitati-

PREMESSO CHE

a) Versano in uno stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia, *"in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte , ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente"*secondo le scadenze originariamente pattuite;
b) La loro posizione debitoria e' la seguente e' riportata nell'allegato A;
c) **SITUAZIONE PATRIMONIALE: Beni immobili:**
I beni immobili di proprietà degli istanti, di cui si forniscono in allegato le visure catastali (all. 46) oltre che gli atti di compravendita e di stipula del mutuo (all. 23), si concretano in:

- Unità immobiliare sita nel comune di Scanzano Jonico alla via E. De Martino n. 48 , CF Foglio 59, Particella 884, Sub 8,Categoria A/2 , Superficie 171 mq, Rendita Catastale € 790,18, di proprietà di Salerno Antonio, gravata da Ipoteca Volontaria concessa a garanzia di mutuo fondiario, iscritta il 26/06/2008 – registro particolare 959, registro generale 5307.
- Unità immobiliare sita nel comune di Scanzano Jonico alla via E. De Martino n. 48 , CF Foglio 59, Particella 884, Sub 7, Categoria C7&, Superficie 20 mq, rendita catastale € 50,04, intestata a Salerno Antonio;

Ebbene, il ragionevole valore di mercato dei predetti beni, sulla base della relazione di stima prodotta dallo Studio Tecnico Geom. Cafaro Alessio Angelo, equivale a € 170.935,00 (depositata presso l'OCC, AVVOCATO ANDREA ARLEO);

d) non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto soggetti non fallibili;
e) non hanno utilizzato, nei precedenti cinque anni, alcuno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
f) non hanno subìto, per cause a loro imputabili, provvedimenti d'impugnazione, risoluzione dell'accordo del debitore, ovvero la revoca o la cessazione del piano del consumatore;
g) non hanno compiuto atti di disposizione patrimoniale negli ultimi cinque anni;
h) sono coniugati in regime di separazione dei beni;
i) il sig. Salerno, in data 11/10/2017, ha provveduto alla cancellazione dell'impresa individuale "Bricoliamo" cui era titolare, P.I. 01217490778;
j) h) gli istanti non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti al deposito della presente istanza, ad una delle procedure contemplate nella Legge 3/2012;
k) è intenzione degli odierni istanti proporre la liquidazione del proprio patrimonio ex art 14 ter l.3/2012 nell'ambito della procedura di composizione della crisi con l'ausilio del Professionista che la S.V. Ill.ma Vorra' nominare;
l) a seguito di istanza ex art 15 comma 9 Legge 3 del2012 PRESSO IL tribunale di Materaavente nrg. 335/2018 e' stato nominato l'Avvocato Andrea ARLEO, quale professionista in funzione di OCC;
m) **CAUSE DELL'INDEBITAMENTO :** La sig.ra Zito svolge la professione di insegnante presso la scuola primaria IC di Bernalda, ed è coniugata in regime di separazione dei beni con il sig. Salerno Antonio, il quale il 12/06/2011 (all.21) avviava la sua attività di commercio al dettaglio di utensileria e ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico "Bricoliamo", a Scanzano Jonico, in uno stabile preso in affitto alla via Togliatti s.n., P.IVA 01217490778.
Ebbene, nel 2005, desiderosi di dar vita a un nuovo nucleo famigliare, il sig. Salerno contraevano con il Banco di Napoli, per l'acquisto della loro prima casa, un mutuo fondiario di € 173.120,00, garantito da iscrizione ipotecaria sulla stessa. Successivamente, nel novembre 2009, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata interveniva nei diritti del creditore iniziale ex art. 1202 c.c., erogando al Sig. Salerno e alla Sig. Zito, parti mutuatarie, un mutuo fondiario di € 171.655,55 euro. (all.23)
Ciò premesso, la situazione di sovraindebitamento in cui oggi versano gli istanti, è strettamente legata a una serie di investimenti diretti a risanare, per quanto possibile, l'impresa individuale del sig. Salerno: la sig.ra Zito, infatti, nel 2011, al fine di aiutare il partner ad avviare la sua nuova attività, stipulava con l'istituto di credito "Santander" un primo finanziamento di € 25.000, un investimento che, agli occhi degli stessi, dati i profitti maturati nei primi due annui dalla costituzione della ditta individuale, si rivelava essere particolarmente proficuo.

Sicché, a fronte del positivo andamento della ferramenta, il sig. Salerno, con il ragionevole proposito di incrementare la clientela e garantire una più vasta gamma di articoli sulla base delle nuove richieste del mercato, provvedeva a compiere una serie di investimenti, i quali però, nel lungo periodo, si sarebbero rivelati deleteri per l'attività, esponendolo ad una consistente situazione debitoria, fatale anche per l'equilibrio economico dell'intera famiglia.
Nell'Ottobre 2013, infatti, Scanzano Jonico, città di residenza dei coniugi, veniva colpita da una terribile alluvione, la quale, oltre a paralizzare l'economia locale, arrecava danni ingenti ai locali commerciali del Salerno, nonché a gran parte delle merci presente in magazzino.

La già precaria situazione, veniva inoltre aggravata da un consistente calo del giro di affari, che, sommato alla ingente pressione fiscale e le spese fisse dovute in ragione dell'attività, facevano precipitare i coniugi in morsa debitoria dalla quale, nonostante il ricorso all'aiuto economico dei genitori, il Salerno faticava a riprendersi. Pertanto, il prefato, con la costante volontà di risollevare la propria attività, nel 2013 stipulava con la regione Basilicata un contratto finanziamento per l'erogazione di un microcredito volto allo sviluppo della propria impresa, fiducioso di recuperarne le sorti mediante un nuovo progetto di spesa finalizzato alla ristrutturazione della stessa. Nonostante tutti gli sforzi e i sacrifici ottemperati dal sig. Salerno però, la situazione economica dell'attività precipita definitivamente a causa delle ingenti richieste di pagamento dei fornitori, di fronte alle quali l'attività commerciale crolla inesorabilmente, stretta nella morsa delle spese

affittuarie, delle rate dei finanziamenti a cui adempiere e della crisi economica che aveva inoltre determinato un consistente calo della clientela, lasciando gli istanti nel tunnel dei debiti.

Ebbene, nel 2016, in ordine alla necessità di adempiere alle più urgenti pretese creditizie dei fornitori e garantire la continuità di impresa, la sig. Zito, al precipuo fine di garantire sostegno finanziario al marito, ricorreva ulteriormente all'istituto del credito al consumo, contraendo con la banca Santander un prestito personale di € 25.870,99, da rimborsare in 120 rate mensili, mediante cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio.

Nonostante i più rigorosi tentativi di porre rimedio alla propria situazione, ormai tormentato dal carico delle spese gravanti sull'intero nucleo famigliare e sommerso dal cumulo dei debiti aziendali, il sig. Salerno, nel gennaio 2017, maturava la decisione di chiudere la propria attività, la quale, non solo non garantiva più alcuna entrata economica, ma perdurava inoltre in una costante condizione di perdita.

Tale decisione infine, seppur si apprestava ad essere l'unica via idonea per tentare di risanare una situazione economica familiare prossima al collasso, tenendo in considerazione l'ingente ammontare dei debiti maturati e le spese necessarie al sostentamento dei tre figli dei coniugi, spingeva la sig.ra Zito a ricorrere nuovamente all'istituto del credito al consumo, trovandosi nell'effettiva impossibilità di garantire con il proprio stipendio la serenità economica necessaria quantomeno alla crescita dignitosa degli infanti. A tal proposito, stipulava un contratto di un finanziamento, con delega di pagamento, con l'istituto di credito Banca Popolare Pugliese di € 22.000, da rimborsare in 120 rate da € 239,37.

Ebbene, ad oggi, il Salerno ha provveduto alla cancellazione dell'impresa e a chiudere l'attività, ed è stato assunto con contratto a tempo determinato come carrellista presso i magazzini di frutta prima "Piraccini II srl" e aseguito di fusione aziendale presso APOFRUIT SPA CON SEDE LEGALE IN cESENA ma appare chiaro come l'intero carico debitorio maturato dai coniugi si sia tradotto in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, determinandone la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente.

Si precisa che l'occupazione del sig. SALERNO ad oggi e' ancora molto precaria, in quanto come e' noto i contratti in agricoltura sono temporanei; l'attuale contratto di lavoro ha scadenza in giugno 2019.

n) gli odierni istanti, al primo incontro con OCC, nominato, hanno messo a disposizione dello stesso una bozza di relazione con una eventuale ipotesi di esdebitazione , corredata dagli allegati ex art 9 legge 3/2012, rappresentanti l'intera situazione debitoria dello stesso, affinchè ai sensi dell'art.17, 1 co. il Professionista nominato, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assumesse ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di liquidazione e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento ;

o) l'Occ nominato provvedera' al deposito di tutta la documentazione in suo possesso nonche' dell'attestazione e relazione particolareggiata a seguito del deposito della presente istanza;

p) **PRINCIPI APPLICABILI**

Sull'esdebitazione

In ossequio a quanto disposto dall'art. 14 terdecies della L. 3/2012 pare applicabile, al termine del processo liquidatorio, l'esdebitazione per i debiti che residuano in capo al ricorrente.

La disciplina ricalca quella dell'esdebitazione fallimentare: ricorso del debitore interessato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, decreto del Giudice, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità, che dichiara inesigibili nei confronti del debitore i crediti non soddisfatti integralmente.

Sulla falcidiabilità dei crediti IVA

Il 7 aprile 2016, la Corte di Giustizia UE ha emesso la sentenza Degano nella causa C-546/14 dove si è affermato il principio secondo il quale non vi è alcun ostacolo nel diritto dell'Unione Europea ad un legislazione nazionale che consenta al debitore di proporre un concordato preventivo che preveda il pagamento solo parziale del credito IVA dello Stato qualora risulti che la liquidazione

fallimentare non possa garantire un pagamento maggiore a favore del creditore, circostanza questa da accertarsi attraverso la valutazione di un esperto contabile.
Questa sentenza ha superato i criticati arresti giurisprudenziali a cui era approdava sia la Corte Costituzionale (vedi sentenza 225/2014), sia la Corte di Cassazione (vedi in particolare sentenze 22931 e 22932 del 2011).
Sulla scorta del richiamato principio, il legislatore è intervenuto a modificare l'art. 183 ter L.F. attraverso l'espunzione dal dettato normativo del limite che impediva nella proposta di transazione fiscale la falcidia di IVA e ritenute, permettendo la sola eventuale dilazione nel pagamento.
Orbene, il principio richiamato non pare dovrebbe trovare ostacoli alla sua applicazione anche in caso di una procedura di liquidazione del patrimonio. Certamente speculare è il principio, precedentemente affermato, che prevede in sede di procedura di composizione della crisi la sola possibilità di una moratoria di un anno.
Sul punto, pertanto, si chiede l'applicazione analogica di quanto disposto dalla nuova stesura dell'art. 183 ter L.F. rispetto al presente procedimento ovvero, nel caso in cui la liquidazione del patrimonio del ricorrente non fosse insufficiente alla corresponsione dei debiti di natura strettamente tributaria vantati dall'erario, il liquidatore che verrà nominato nella more del presente procedimento ben potrà attestare che non sono configurabili trattamenti di maggior favore del debito in oggetto.
Sull'assenza di voto dei creditori
Com'è noto la Legge 3 del 2012 propone tre alternative al soggetto sovraindebitato: il piano del consumatore, l'accordo di ristrutturazione del debito e la liquidazione del patrimonio.
Orbene, stando a quanto offerto finora il percorso scelto dai sigg. Salerno Antonio e Zito Emanuela è proprio quest'ultimo, ovvero la liquidazione del loro complessivo patrimonio al fine di distribuire il ricavato della vendita ai creditori personali.
In questa particolare tipologia di composizione della crisi da sovraindebitamento, non viene previsto il voto dei creditori ai fini dell'accoglimento del piano, sicché gli stessi ne subiscono passivamente la conseguenza.
*
Tutto ciò premesso, i sigg. **Salerno Antonio** e **Zito Emanuela** come in epigrafe ,rappresentati, difesi e domiciliati chiedono l'accoglimento delle seguenti:

CONCLUSIONI:

in via principale:

- accogliere il piano di composizione della crisi a mezzo di liquidazione del patrimonio e nominare all'uopo l'OCC, Avv. Andrea Arleo e/o altro professionista che curi la fase di liquidazione del patrimonio dei sigg. **Salerno Antonio** e **Zito Emanuela**
- Stabilisca eventuali forme di pubblicità del decreto ;
- Modalità di liquidazione del patrimonio;

In ogni caso l'istante dichiara la propria disponibilità ad apportare integrazioni alla liquidazione e produrre nuovi documenti ove richiesti ai sensi dell'art.9, co.3-quaterL.3/2012.
Ossequi.

- ALLEGATO A: PROSPETTO SITUAZIONE DEBITORIA;
- CARTA IDENTITA' SOVRAINDEBITATI.

Laterza, Matera, li 01.06.2019

AVVOCATO CRISTINA SURICO

STUDIO LEGALE
AVV. SURICO CRISTINA
VIA MATERA 58
LATERZA (TA)
Indirizzo pec: surico.cristina@oravta.legalmail.it

PROCURA ALLE LITI

Salerno Antonio, nato a Policoro, il 13/01/1977 (C.F. SLRNTN77A13G786U) e **Zito Emanuela**, nata a Stigliano il 26/11/1981 (C.F. ZTIMNL81S66I954S), residenti a Scanzano Jonico (MT) in Via E. De Martino n. 48 a rappresentarli e difenderli nel presente giudizio ed in ogni successiva fase e grado, compresa esecutiva, conferendogli all'uopo ogni più ampia facoltà di legge, nessuna esclusa, ivi compresa quella di conciliare, transigere, incassare somme, quietanzare, chiamare in causa terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare sostituti in udienza ed indicare domiciliatari.
ELEGGONO DOMICILIO presso lo studio del medesimo Avv. Cristina SURICO in Laterza (TA)alla via Matera, 58.
Dichiarano inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente ovvero raccolti presso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico e presto conseguentemente il consenso al loro trattamento. Prendo altresì atto che il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità dell'incarico, presta completo ed informato consenso, coerentemente con le previsioni del combinato disposto degli artt 13-23 dls 196/2003 nonche' dell'art. 13 e 14 reg. eu. 2016/679, all'utilizzo dei suoi dati personali.
Prestano altresi' assenso alla permanenza negli archivi cartacei e/o informatici dello studio legale, degli atti contenenti dati personali, anche per un periodo di tempo superiore a quello strettamente necessario all'espletamento del mandato oggi conferito, assumendo sin d'ora per rato e valido il suo operato, nonché di essere stato informato in forma scritta ai sensi dell'art. 4, comma 3 D. Lgs. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto, dei casi in cui lo stesso e condizione di procedibilità della domanda giudiziale nonché dei benefici fiscali previsti dagli artt. 17 e 20 del medesimo Decreto Legislativo.
Dichiarano di essere stato informato ai sensi dell'art. 2, comma 7 della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati prevista dal D.L. 132/2014, dei casi in cui la stessa è obbligatoria e della disciplina della stessa.
Laterza, li 1.6.2019

Nome del cliente

Vera ed autentica la superiore firma.

AVVOCATO CRISTINA SURICO